

LEGGE REGIONALE

"Determinazione della tassa regionale di circolazione (L. 14.6.90, n.158)".

Legge regionale

" Determinazione della tassa regionale di circolazione (L. 14.6.90, n.158)".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art.4 della legge 16 maggio 1970, n.281, concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario", così come sostituito dall'art.5 della legge 14 giugno 1990, n.158, l'aliquota della tassa automobilistica regionale é determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale, prevista dall'art.4 bis del decreto legge 30 settembre 1989, n.332, convertito in legge 27 novembre 1989, n.384.

Art. 2

1. L'introito derivante dall'applicazione della presente Legge deve essere utilizzato per il finanziamento di progetti operativi riguardanti:
l'occupazione giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove imprenditorialità;
il sostegno delle categorie svantaggiate; il risanamento, il riassetto e la valorizzazione ambientale; l'incentivazione di investimenti nel settore agricolo e commerciale, con particolare riferimento alle cooperative di garanzia fidi.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dal 1° gennaio 1991.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Sigg. Raffaele Fitto - Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 31 Ottobre 1990. ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Sigg. Raffaele Fitto - Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)